

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | STATUTO                                                       |  |
|  | della società consortile a responsabilità limitata            |  |
|  | "Pontedera & Tecnologia - Società consortile a responsabilità |  |
|  | limitata" in sigla                                            |  |
|  | "Pont-Tech soc. cons. a r.l."                                 |  |
|  | E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile  |  |
|  | una società consortile a responsabilità limitata con la deno- |  |
|  | minazione:-                                                   |  |
|  | "Pontedera & Tecnologia - Società consortile a responsabilità |  |
|  | limitata"                                                     |  |
|  | in sigla "Pont-Tech soc. cons. a r.l.".                       |  |
|  | La società è promossa e costituita dal Comune di Pontedera,   |  |
|  | dall'Amministrazione Provinciale di Pisa, dalla Scuola Supe-  |  |
|  | riore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di |  |
|  | Pisa, dalla società Piaggio & C. S.p.A. di Pontedera. I pro-  |  |
|  | motori sono Soci fondatori della Società.                     |  |
|  | ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE                                  |  |
|  | La società, con scopi consortili e non lucrativi, si propone  |  |
|  | come scopo la ricerca e la diffusione dei suoi metodi e dei   |  |
|  | suoi risultati, lo sviluppo sperimentale, il trasferimento di |  |
|  | tecnologie e la formazione nell'ambito della programmazione   |  |
|  | dell'Ente Provincia per quanto di sua competenza, nonché la   |  |
|  | prestazione di servizi informativi, di assistenza gestionale  |  |
|  | e di supporto tecnico in specie alle piccole e medie imprese, |  |
|  | anche mediante la messa a frutto, in maniera consortile, del- |  |
|  |                                                               |  |

le pertinenti conoscenze possedute nel proprio campo da ciascuno dei partecipanti alla società, onde contribuire indirettamente allo sviluppo socio-economico del comune di Pontedera e del territorio circostante: a tal fine la società consortile potrà partecipare e promuovere Associazioni Temporanee, aderire a comitati e partecipare ad associazioni, enti e consorzi, nonchè acquisire partecipazioni anche azionarie in società che abbiano scopi complementari o connessi al proprio.

La società opera in sintonia con la Rete Regionale dell'Alta Tecnologia e il Parco Scientifico e Tecnologico della Toscana Occidentale, per la realizzazione ed il rafforzamento di un Polo Tecnologico a Pontedera, area il cui ruolo industriale, svolto sia dalla grande come dalla piccola impresa, è storicamente affermato.

La società, per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati, potrà svolgere attività di ricerca, progetti di ricerca e commesse di ricerca anche con partners e committenti residenti al di fuori dell'area di elezione.

A tal fine la società, tra l'altro, curerà particolarmente il trasferimento dell'innovazione alle PMI, la consulenza tendente alla diversificazione dei prodotti, l'assistenza alle imprese nella razionalizzazione gestionale e nell'allargamento delle prospettive di mercato ed, in genere, ogni altra azione idonea all'attuazione dell'oggetto sociale nel citato

contesto socio-economico.

L'oggetto sociale sarà comunque perseguito in coerenza con gli obiettivi previsti dalle leggi di agevolazione e di incentivazione della ricerca dalle azioni di sviluppo delle aree a declino industriale e dagli orientamenti di politica industriale della Regione Toscana.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà:-

- a) acquistare, costruire, gestire Centri di ricerca. Potrà altresì permutare, acquisire per successione o donazione, condurre in locazione, ricevere in comodato o in uso, anche con contratto ultranovennale, fabbricati, pertinenze, impianti e/o altri beni mobili ed immobili, ed in particolare curare il recupero urbanistico, il restauro architettonico ed il ripristino funzionale di immobili dismessi per destinarli, coerentemente con gli scopi e gli obiettivi della società, ad un nuovo e proficuo impiego, attraverso l'utilizzo diretto da parte della società stessa oppure, indirettamente, attraverso contratti di locazione, anche finanziaria, di comodato, vendita e simili;
- b) facilitare la nascita di nuove attività imprenditoriali, anche mediante la realizzazione e la gestione di incubatori aziendali;
- c) compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto socia-

le;

d) prestare a favore dei soci o, previa conforme deliberazione dell'Assemblea, di terzi avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale. Per svolgere al meglio la propria attività, la Società si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, e composto da un numero di membri variabile da tre a cinque.

#### ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100. La società potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata anche più di una volta per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

#### ARTICOLO 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Pontedera (PI) all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione al Codice Civile.

Sedi secondarie possono essere aperte in altre località, su delibera dell'Assemblea dei Soci. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune può essere deciso dall'organo amministrativo.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. Eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate a cura degli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE,

FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

### ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 469.069,00 (quattrocentosessantannove mila sessantanove virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2463 n. 4) c.c.

Salvo il versamento del 25% del capitale sociale all'atto della costituzione, l'ulteriore versamento dei conferimenti corrispondenti alle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, salvo che la delibera presa dall'assemblea in sede di aumento del Capitale sociale, non abbia preventivamente determinato specifiche modalità per la sottoscrizione ed il versamento.

Si applica il disposto dell'art. 2466 c.c. ma il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci, pro-quota di partecipazione al Capitale Sociale.

2. I soci non possono cedere più del 50% della propria quota per 10 anni dall'iscrizione nel Libro Soci. I soci hanno il diritto di prelazione pro-quota sulle quote che altri soci intendano cedere in tutto o in parte. A tal fine il socio alienante deve darne comunicazione agli altri soci ed al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, precisando il prezzo, tutte le condizioni e l'identità dell'acquirente. I soci che intendano avvalersi del diritto di prelazione devono comunicarlo con identico mezzo al venditore e, per conoscenza al Consiglio di Amministrazione, entro 90 giorni a decorrere dal ricevimento dell'offerta.

Le quote rispetto alle quali, decorsi i 90 giorni, non venga esercitato il diritto di prelazione possono essere vendute a terzi, ad un prezzo e a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta originaria nel rispetto del disposto del successivo punto.

La prelazione non opera qualora il trasferimento delle quote avvenga nei confronti della società o altri enti controllati dal socio cedente.

Il trasferimento della quota non ha effetto nei confronti della società ove avvenga senza il preventivo assenso dell'Assemblea che delibererà col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del Capitale Sociale, e che potrà essere negato per motivate ragioni pertinenti l'interesse della società entro 60 giorni dalla comunicazione scritta della cessione. In caso di diniego al trasferimento è fatto salvo il diritto di recesso del socio ai sensi dell'art. 2469 c.c.. Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta la comunicazione da parte del socio di voler cedere in tutto o in parte la propria quota, deve convocare l'assem-

blea, che deve deliberare sull'argomento, con le maggioranze sopra indicate, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui, entro il termine suddetto, non si tenga l'assemblea dei soci, l'assenso si ha per dato.

3. Il Capitale Sociale è diviso in quote ai sensi dell'art. 2463 del codice civile.

#### ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

#### ARTICOLO 7 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

#### ARTICOLO 8 - SOCI DEL CONSORZIO

Possono essere soci sia enti pubblici, anche territoriali, che soggetti privati.

La cessione delle quote o di parte di esse a terzi è ammessa solo se previamente autorizzata con delibera dell'Assemblea adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del Capitale Sociale.

In caso di aumento del Capitale Sociale l'aumento stesso sarà offerto in opzione ai soci, salvo il disposto di cui ai successivi capoversi.

Qualora l'aumento del capitale deliberato, non venga sottoscritto in tutto o in parte da alcuni soci, agli altri spetterà il diritto di sottoscrivere la parte del capitale inoptata in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta prima dell'aumento ed anche in misura superiore se tutta la parte inoptata dell'aumento non venisse sottoscritta interamente dagli altri soci, secondo il criterio proporzionale.

Qualora, a seguito del mancato o parziale esercizio del diritto di accrescimento, come sopra specificato, l'aumento del Capitale Sociale non venga in tutto o in parte sottoscritto dai soci, questo potrà essere sottoscritto da terzi, purchè vi sia la decisione dell'assemblea dei soci, presa col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale Sociale. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato, col voto favorevole dell'assemblea dei soci, che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale.

### TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

#### ARTICOLO 9 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dall'organo amministrativo.

#### ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci stessi.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzianti, fermo il disposto dell'art. 2473 c.c..

Gli atti relativi all'ammontare ed alla sottoscrizione del capitale sociale, nonché alle modifiche dello statuto obbligano gli Enti Locali solo dopo che siano stati approvati dai rispettivi consigli.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o del revisore e/o del sindaco unico;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

7) le altre decisioni che la legge o il presente statuto riservano in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

L'assemblea dei soci non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### ARTICOLO 11 - DECISIONI IN FORMA ASSEMBLEARE

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale nei soli casi di particolare urgenza, purché nell'ambito del territorio nazionale;

b) è possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

c) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dal

presidente del C.d.A. con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo;

d) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

e) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra

persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

f) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

g) La presidenza dell'assemblea, secondo la composizione dell'organo amministrativo, compete al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, al consigliere più anziano di età; qualora nessuno di questi possa o voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente fra i presenti;

h) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

L'organo amministrativo deve comunque convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta domanda almeno dalla quinta parte del Capitale Sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

#### ARTICOLO 12 - DECISIONI IN FORMA NON ASSEMBLEARE

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione

del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

#### ARTICOLO 13 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Le decisioni dei soci, adottate in forma assembleare o in forma non assembleare, sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale così come previsto dall'art. 2479-bis c.c., sia in prima che in seconda convocazione, ove non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.

#### TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,

CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

ARTICOLO 14 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, incluso il Presidente. Il numero degli amministratori, che possono essere anche non soci, è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Possono essere nominati amministratori coloro i quali non si trovino nelle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs 39/2013 (decreto anti-corruzione). Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto del dettato normativo di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

ARTICOLO 15 - DURATA

L'organo amministrativo eletto dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà alla loro sostituzione a norma di legge. Qualora venisse a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione s'intenderà decaduto, e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea dei soci per dar luogo a nuove elezioni; qualora venisse a mancare la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la convocazione verrà effettuata a cura del Presidente del Collegio Sindacale o dal sindaco unico.

In caso di cessazione e/o decadenza dell'organo amministrativo, questo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo organo amministrativo ed all'accettazione dei relativi componenti.

#### ARTICOLO 16 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il funzionamento del consiglio di amministrazione è così regolato:

##### A) Presidenza

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal presidente della società eletto direttamente dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere al suo interno il Vice Presidente, ma esclusivamente quale figura in sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento,

senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Non possono ricoprire la carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena comportante l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché coloro che abbiano interessi in conflitto con quelli societari, in conformità a quanto previsto dall'art. 2391 del codice civile. L'Assemblea può determinare un compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione e/o per chi svolge le funzioni delegate ai sensi del successivo punto E), ma non è consentita la corresponsione di gettoni presenza o premi di risultato. Non è altresì consentito corrispondere trattamenti di fine mandato.

A tali soggetti spetta comunque il rimborso delle spese sostenute in dipendenza dall'incarico.

#### B) Riunioni

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nell'ambito territoriale della Regione Toscana, almeno una volta ogni 6 mesi su convocazione del presidente, tutte le volte che se ne presenti la necessità o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri, ovvero dal Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o del revisore, se nominato,

o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno ventiquattro ore prima.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, nonché gli argomenti da trattare.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale

convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il sindaco unico, se nominato.

Salvo il caso previsto al comma precedente, per la validità delle riunioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma a parità di voti prevale quello del Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

#### C) Decisioni

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Salvo i casi di cui all'art. 2463 codice civile, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate - anziché mediante deliberazione collegiale mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento og-

getto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società; le decisioni si reputano validamente adottate qualora entro il termine suddetto pervengano presso la sede sociale le dichiarazioni di approvazione della maggioranza dei consiglieri.

#### D) Verbalizzazioni

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

#### E) Delega di poteri

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega ad un amministratore delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Le cariche di presidente e di amministratore delegato sono cumulabili.

### ARTICOLO 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione esercita i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Al consiglio spetta pertanto, a titolo meramente esemplificativo di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;
- b) redigere i bilanci e i conti consuntivi;
- c) autorizzare il Presidente alla stipula di tutti gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni genere, purché attinenti all'oggetto sociale, ivi compreso l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la locazione di beni mobili ed immobili e la costituzione di diritti reali sugli stessi;
- d) acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie;
- e) conferire procure, sia generali che speciali;
- f) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- g) assumere partecipazioni in società nei limiti di cui all'art. 2 del presente statuto;
- h) richiedere affidamenti bancari;
- i) emettere, accettare, avallare, girare, scontare cambiali, assegni ed altri titoli all'ordine;
- j) fare qualunque operazione, anche su titoli di Stato nominativi e/o vincolati;
- k) costituire o ritirare i depositi cauzionali;
- l) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta solamente eccezione per quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, fatta eccezione per tutti quei poteri che la legge o il presente statuto riservano alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, ad un Amministratore Delegato, nonché a procuratori per particolari atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico Scientifico composto fino a tre membri da scegliere tra docenti universitari ed esperti di chiara fama. Il comitato Tecnico Scientifico ha compiti consultivi sull'indirizzo delle attività scientifiche e tecnologiche della società. Il Consiglio di Amministrazione disciplina a mezzo di apposito regolamento la durata ed il funzionamento di detto organo e ne determina le spettanze.

#### ARTICOLO 18 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La legale rappresentanza della società spetta al Presidente e, nei limiti dei poteri loro attribuiti, agli amministratori delegati ed ai procuratori.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita gli altri poteri riservatigli dal presente statuto e/o quelli conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di sua assenza o impedimento, anche se temporanei, i suoi poteri, anche di legale rappresentanza, vengono esercitati dal Vice Presidente, ove nominato.

Il Presidente firma gli atti della società e ne ha legale rappresentanza, anche in giudizio.

Il Presidente può, previamente autorizzato dal Consiglio, ovvero, nei casi di urgenza, ottenendo dallo stesso la ratifica del proprio operato, promuovere azioni giudiziarie così come resistervi, in ogni grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati, procuratori alle liti, arbitri e periti.

#### ARTICOLO 19 - CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

L'assemblea nomina l'organo di controllo composto come per legge, che esercita anche la revisione legale dei conti, pertanto i relativi componenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. Ai sensi dell'art. 2477 del codice civile l'organo di controllo potrà essere collegiale (collegio sindacale) oppure monocratico (sindaco unico). Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, nel caso in cui venga nominato il collegio sindacale, gli enti locali partecipanti nominano 2 membri effettivi, tra cui il Presidente, ed un supplente, con deliberazione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del Capitale Sociale detenuto da tali Enti.

I restanti sindaci saranno nominati dall'Assemblea dei soci, alla cui deliberazione non parteciperanno i soci cui spetta, a norma dell'art. 2449 Cod. Civ. la nomina diretta dei sinda-

ci.

Qualora la società opti per il collegio sindacale, la scelta dei suoi componenti deve essere effettuata nel rispetto del dettato normativo di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre anni.

Ai membri dell'organo di controllo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'Assemblea al momento della nomina, ma non è consentita la corresponsione di gettoni presenza.

## TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

### ARTICOLO 20 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto

il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è interamente reinvestita nelle attività sociali (ricerca, diffusione dei risultati, formazione), in conformità alle indicazioni prese dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Gli utili netti, dedotta la somma di cui al comma precedente, dovranno essere reinvestiti in conformità alle indicazioni prese dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, dedotta comunque una quota ulteriore del 20% per attività di ricerca e formazione da destinare ad apposita riserva.

La Società invierà ogni sei mesi agli Organi di Governo degli Enti Locali ed alla Scuola partecipanti una relazione concernente lo stato di attuazione dei fini perseguiti, completo di dati previsionali, di gestione e investimento.

Copia dei bilanci previsionali e consuntivi della Società saranno trasmessi agli Enti Locali partecipanti entro 15 giorni dall'approvazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori ed i compensi;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

## TITOLO VI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

### ARTICOLO 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Pisa.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi trenta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 23 - RINVIO

Per quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

Firmato Marco Giusti - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).